

**REGOLAMENTO INTEGRALE**  
**OPERAZIONE A PREMI “Zurich Bank: protezione oggi, serenità domani”**

**Promotrice**

**Zurich Italy Bank S.p.A.** con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 23, capitale sociale i.v. di Euro 49.000.000,00, Codice Fiscale, P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12025760963, REA n. 2635275, iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia al n. 8089 e alla sezione D) del RUI al n. D000714728 (di seguito la “**Promotrice**”, “**Zurich Bank**” ovvero la “**Banca**”), in associazione con **Zurich Investments Life S.p.A.**, società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, capitale sociale € 207.925.480 i.v., iscritta all’Albo Imprese IVASS il 03.01.2008 al n. 1.00027, appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.05.2008 al n. 2, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 02655990584, P.IVA 08921640150 (di seguito la “**Associata**” ovvero “**Zurich**” ovvero la “**Compagnia**”).

**Denominazione:**

**Zurich Bank: protezione oggi, serenità domani** (di seguito l’“**Operazione**” o l’“**Iniziativa**”).

**Territorio:**

Nazionale Italiano.

**Finalità:**

L’Operazione ha lo scopo di promuovere la sottoscrizione e il mantenimento, nel corso del Periodo Promozionato, della polizza di protezione (Temporanea Caso Morte o TCM) denominata *Zurich Smart Protection*, emessa da Zurich Investment Life S.p.A. e distribuita dalla Banca in forza di un accordo di distribuzione, per i Clienti Zurich Bank (come puntualmente definiti alla sezione “**Destinatari**”), incentivando i “**Nuovi Premi Protection**” come meglio definiti nel paragrafo “**Definizione dei Nuovi Premi Protection**” secondo i termini, le condizioni e i criteri di calcolo stabiliti nel presente Regolamento.

**Periodo Promozionato:**

Dal **19.01.2026 al 31.07.2026**.

Termine ultimo per il regolamento di acquisti e sottoscrizioni dei Prodotti in promozione disposti nel Periodo Promozionato indicato in dettaglio al paragrafo “**Termini massimi di regolamento delle operazioni**”.

**Periodo di adesione:** Dal 19.01.2026 al 31.07.2026.

**Prodotto in promozione:** Il prodotto in promozione è il prodotto *Zurich Smart Protection*: una polizza Temporanea Caso Morte (TCM) emessa da Zurich Investment Life S.p.A. distribuita dalla Banca nel corso del Periodo Promozionato, di nuova emissione (ovvero le polizze emesse e sottoscritte dal Cliente nel corso del Periodo Promozionato e quindi dal 19.01.2026 al 31.07.2026) (la “**Polizza TCM**”).

**Destinatari:** Le persone fisiche maggiorenni e residenti o domiciliate in Italia, che risultino titolari dei seguenti requisiti (di seguito anche “**Cliente**”, “**Clienti**” o “**Partecipante**”, “**Partecipanti**”):

1. risultino clienti della Banca alla data di adesione (per Clienti si intendono i clienti censiti dalla Banca entro e non oltre il Periodo di adesione) e contraenti della/e Polizza/e TCM;
2. rispettino il target market positivo della Polizza TCM ovvero:
  - a. l'assicurato indicato deve avere un'età compresa tra i 18 e i 70 anni di età al momento della sottoscrizione della/e Polizza/e;
  - b. i clienti devono voler tutelare il/i Beneficiario/i dalle conseguenze economiche negative dovute al decesso dell'Assicurato e/o a Lesioni per infortunio che lo colpiscono;
3. soddisfino i requisiti per l'effettiva sottoscrizione della/e Polizza/e come meglio specificati al paragrafo **“Definizione di Nuovi Premi Protection”**.

**Sono esclusi dall'Iniziativa:** I dipendenti, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e gli agenti di assicurazione, di Zurich Italy Bank S.p.A. e/o di Zurich Investments Life S.p.A. e/o di Zurich Insurance Europe AG – Rappresentanza Generale per l'Italia e/o – comunque - delle altre società del gruppo Zurich (per tali intendendosi le società del gruppo facente capo a Zurich Insurance Group Ltd), anche se pensionati o assimilabili, che risultino tali a partire dalla fine del mese precedente all'avvio del Periodo di adesione e sino al termine dello stesso.

I clienti di nazionalità U.S.A, residenti negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi che prevedono divieti alla prestazione dei servizi d'investimento ai propri cittadini o residenti.

Le persone giuridiche e le ditte individuali.

Tutti i clienti della Banca che non siano ricompresi nella definizione di “Destinatari” dell’Iniziativa. Per ulteriori casi specifici di esclusione si rimanda al paragrafo **“Casi di esclusione dall'iniziativa”**.

**Premio:** **Buono Acquisto Elettronico (BAE) pari al 50% dei “Nuovi Premi Protection”** pagati dal Cliente per la sottoscrizione della/e Polizza/e TCM (secondo quanto meglio precisato alla sezione

**“Modalità di calcolo del Premio”**) emesso da Eurotarget Incentive S.r.l. e spendibile presso gli esercenti convenzionati al circuito e dotati di POS, di cui i principali sono riportati nell’elenco consultabile su [https://iesbae.it/docs/\\_puntivendita.pdf](https://iesbae.it/docs/_puntivendita.pdf). Si specifica che, qualora il Cliente sottoscriva più polizze TCM, verrà riconosciuto un unico BAE complessivo pari al 50% dei “Nuovi Premi Protection”.

## MODALITA' DI ADESIONE

La partecipazione all’Iniziativa da parte dei Clienti che soddisfino i requisiti indicati nel paragrafo **“Destinatari”** è subordinata alla sottoscrizione dei seguenti moduli disponibili presso i Consulenti Finanziari di Zurich Bank di riferimento entro il termine del Periodo di adesione dal 19.01.2026 al 31.07.2026:

- Il **Modulo di Adesione** (scaricabile anche dal sito <https://www.zurichbank.it/iniziative-commerciali/Protezione-Smart-Protection>)
- Il **Modulo richiesta Buono di Acquisto Elettronico** (scaricabile anche dal sito <https://www.zurichbank.it/iniziative-commerciali/Protezione-Smart-Protection>)

Il Premio eventualmente maturato verrà consegnato al contraente della/e Polizza/e TCM, che dovrà essere indicato nel **“Modulo richiesta Buono di Acquisto Elettronico”**. Il beneficiario del Buono di Acquisto Elettronico deve necessariamente coincidere con il contraente della/e Polizza/e TCM.

La validità dell’iscrizione all’Iniziativa è subordinata all’integrazione dei requisiti previsti dal presente Regolamento, alla correttezza e completezza della documentazione di adesione e al fatto che non ricorrono cause di esclusione (come meglio indicato al paragrafo **“Sono esclusi dall’Iniziativa”**).

**L’eventuale chiusura del rapporto di conto corrente non comporta la perdita al diritto all’erogazione del premio laddove fossero state soddisfatte le condizioni per l’erogazione dello stesso.**

## DEFINIZIONE DI NUOVI PREMI PROTECTION

Per tutti i Partecipanti regolarmente iscritti all’Iniziativa, secondo le modalità sopra descritte, la Promotrice calcolerà i “Nuovi Premi Protection” (NPP) pagati dal Cliente nel corso del Periodo Promozionato (dal 19.01.2026 al 31.07.2026) relativamente alle sottoscrizioni di Polizze TCM avvenute nel corso dello stesso Periodo Promozionato (dal 19.01.2026 al 31.07.2026). Ai fini del riconoscimento del premio sarà necessario per il Cliente mantenere la/e Polizza/e TCM per tutto il Periodo Promozionato e quindi fino al 31.07.2026.

**Per Nuovi Premi Protection si intendono i premi effettivamente pagati dal Cliente in relazione alla sottoscrizione di Polizze TCM di nuova emissione (ovvero le polizze emesse e sottoscritte dal Cliente nel corso del Periodo Promozionato e quindi dal 19.01.2026 al 31.07.2026). Le nuove polizze dovranno essere mantenute per tutte la durata del Periodo Promozionato.**

**Nello specifico, i Nuovi Premi Protection sono definiti come la sommatoria dei premi annui o/e delle rate dei premi annui effettivamente pagate dal Cliente nel corso del Periodo Promozionato (dal 19.01.2026 al 31.07.2026) riferite esclusivamente a nuove sottoscrizioni di Polizze TCM avvenute nel corso dello stesso Periodo Promozionato.**

**Ne consegue che, qualora il Cliente scelga di pagare il premio annuo in un'unica soluzione, l'intero ammontare concorrerà al calcolo dei Nuovi Premi Protection; diversamente qualora il Cliente decida di optare per il frazionamento del premio annuo, concorreranno al calcolo dei Nuovi Premi Protection solo le rate di premio annuo effettivamente pagate al 31.07.2026 (data termine del Periodo Promozionato).**

**Si ricorda che nel solo caso di frazionamento mensile del premio annuo, è comunque previsto un addebito delle prime tre mensilità del premio annuo al momento della sottoscrizione.**

**Si specifica che i premi pagati in relazione a prodotti diversi dalla Polizza TCM non contribuiscono in alcun modo al calcolo dei NPP. Si specifica altresì che eventuali premi pagati relativi alla Polizza TCM non saranno conteggiati qualora la sottoscrizione della stessa sia avvenuta in un periodo diverso rispetto al Periodo Promozionato (dal 19.01.2026 al 31.07.2026).**

**I premi pagati in relazione a sottoscrizioni della Polizza TCM con somme derivanti da operazioni di switch ovvero dall'eventuale dismissione delle polizze TCM Zurich Smart Protection e Futuro Protetto non saranno conteggiati ai fini del calcolo dei NPP.**

La sottoscrizione della/e Polizza/e TCM è comunque subordinata alle condizioni di assumibilità frutto del questionario di coerenza e del questionario medico semplificato che sono necessari ai fini della sottoscrizione della/e Polizza/e TCM. In particolare, si specifica che, qualora l'esito del questionario medico semplificato desse un esito negativo, il Cliente non sarebbe legittimato a sottoscrivere il prodotto e di conseguenza non potrebbe partecipare all'iniziativa.

Nel caso in cui il cliente risulti contraente di più Polizze TCM nel corso del Periodo Promozionato, i Nuovi Premi Protection effettivamente pagati per ciascuna Polizza TCM verranno cumulati ai fini del calcolo del premio (BAE). Il contraente riceverà quindi un unico BAE di importo pari al 50% della somma dei Nuovi Premi Protection effettivamente pagati connessi alle Polizze TCM di cui risultò contraente.

#### **CASI DI ESCLUSIONE DALL'INIZIATIVA**

Salvo la definizione riportata nel paragrafo "Sono esclusi dall'iniziativa", non avranno diritto al premio i Clienti che:

- 1) esercitano il diritto di recesso dalla polizza TCM sottoscritta nel Periodo Promozionato;
- 2) risultino inadempienti al pagamento del premio annuo e/o delle rate del premio annuo nel corso del Periodo Promozionato.

#### **TERMINI MASSIMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI**

La Promotrice calcolerà i Nuovi Premi Protection effettivamente pagati dal Cliente **al termine del Periodo Promozionato ovvero al 31.07.2026.**

#### **MODALITA' DI CALCOLO DEL PREMIO**

Il Premio (Buono Acquisto Elettronico) sarà calcolato sulla base di quanto di seguito riportato:

$$\text{Premio} = 50\% \times \text{Nuovi Premi Protection Pagati}$$

Il Premio sarà arrotondato per eccesso per multipli di 5 euro.

**Esempio A:**

Il Cliente A, iscritto entro il 31.07.2026, ha sottoscritto in data 18.03.2026 la Polizza TCM. Il premio annuo è pari a 1.200€ e viene pagato in un'unica soluzione dal Cliente al momento della sottoscrizione. Al 31.07.2026 risultano:

**Nuovi Premi Protection effettivamente pagati = 1.200€**  
**Premio Cliente A = (50% x 1.200€) = 600€**

**Esempio B:**

Il Cliente B, iscritto entro il 31.07.2026, ha sottoscritto in data 18.03.2026 la Polizza TCM. Il premio annuo è pari a 1.200€ e viene pagato dal Cliente attraverso la modalità di frazionamento del premio mensile (100€ ogni 18° del mese). Al 31.07.2026 risultano:

**Nuovi Premi Protection effettivamente pagati = 500€**  
**Premio Cliente B = (50% x 500€) = 250€**

**Esempio C:**

Il Cliente C, iscritto entro il 31.07.2026, ha sottoscritto nel 2025 la Polizza TCM che prevede un pagamento annuo di 1.500€. Il pagamento avviene in un'unica soluzione il 18.03.2026. Al 31.07.2026 risultano:

**Nuovi Premi Protection effettivamente pagati = 0€**  
**Premio Cliente C = (50% x 0€) = 0€**

Il Cliente non ha sottoscritto la Polizza TCM nel Periodo Promozionato quindi non ha realizzato dei nuovi premi.

**Esempio D:**

Il Cliente D, iscritto entro il 31.07.2026, ha sottoscritto in data 18.03.2026 la Polizza TCM. Il premio annuo è pari a 1.200€ e viene pagato dal Cliente in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione. In data 30.06.2026 il Cliente sottoscrive una nuova Polizza TCM che prevede un pagamento di premio annuo pari a 800€. Anche in questa circostanza il Cliente paga il premio annuo in un'unica soluzione. Al 31.07.2026 risultano:

**Nuovi Premi Protection effettivamente pagati = 1.200€ + 800€**  
**Premio Cliente D = (50% x (1.200€ + 800€)) = 1.000€**

Entrambi i premi pagati dal Cliente sono stati pagati all'interno del Periodo promozionato e riguardano sottoscrizioni di Polizze TCM effettuate all'interno del Periodo promozionato. I premi pagati si cumulano: il cliente al 31.07.2026 ha effettivamente pagato 2.000€ (1.200€ + 800€) di premi e quindi riceverà un BAE di importo pari a 1.000€ (il 50% della somma totale pagata per le polizze TCM).

**Esempio E:**

Il Cliente E, iscritto entro il 31.07.2026, ha sottoscritto in data 18.03.2026 la Polizza TCM. Il premio annuo è pari a 1.200€ e viene pagato dal Cliente in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione. In data 25.03.2026 il Cliente decide di recedere. Come specificato nel paragrafo "Casi di esclusione dall'iniziativa", in caso di recesso il cliente non potrà partecipare all'iniziativa. Non sarà quindi possibile riconoscere alcun premio al cliente.

**Esempio F:**

Il Cliente F, iscritto entro il 31.07.2026, ha sottoscritto in data 18.03.2026 la Polizza TCM. Il premio annuo è pari a 1.200€ e viene pagato dal Cliente attraverso la modalità di frazionamento del premio mensile (100€ ogni 18° del mese). Al momento della sottoscrizione, il cliente ha dovuto pagare tre mensilità ( valide quindi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2026). Il 18.06.2026 e nei mesi successivi, il cliente è risultato insolvente e non ha pagato. Al 31.07.2026 risultano:

**Nuovi Premi Protection effettivamente pagati = 300€**  
**Premio Cliente F = (50% x 0€) = 0€**

Nonostante il cliente abbia sottoscritto la Polizza TCM nel Periodo Promozionato e abbia pagato tre mensilità, nei mesi successivi al primo addebito (comunque compresi all'interno del Periodo Promozionato) è risultato insolvente. In questo caso è venuta meno la condizione secondo cui “le nuove polizze dovranno essere mantenute per tutta la durata del Periodo Promozionato” come specificato nel paragrafo “Definizione di nuovi premi protection”.

Sussistono pertanto motivi di esclusione del cliente dall'Iniziativa.

**Esempio G:**

Il Cliente G, iscritto entro il 31.07.2026, ha sottoscritto in data 18.06.2026 la Polizza TCM. Il premio annuo è pari a 1.200€ e viene pagato dal Cliente attraverso la modalità di frazionamento del premio mensile (100€ ogni 18° del mese). Al momento della sottoscrizione, il cliente ha dovuto pagare tre mensilità ( valide quindi per i mesi di giugno, luglio e agosto 2026). Il 18.09.2026 e nei mesi successivi, il cliente è risultato insolvente e non ha pagato. Al 31.07.2026 risultano:

**Nuovi Premi Protection effettivamente pagati = 300€**  
**Premio Cliente G = (50% x 300€) = 150€**

Nonostante il cliente sia stato insolvente nei mesi successivi alla chiusura del Periodo Promozionato, ha comunque pagato il premio (3 mensilità) e goduto della protezione nel Periodo Promozionato. Non sussistono pertanto motivi di esclusione del cliente dall'Iniziativa che parteciperà con la somma effettivamente pagata al 31.07.2026.

**MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PREMIO**

**Il Premio sarà erogato tramite Buono di Acquisto Elettronico** fornito da Eurotarget Incentive S.r.l. utilizzabile solo per acquistare beni e servizi presso gli esercenti convenzionati al circuito e dotati di POS, di cui i principali sono riportati nell'elenco consultabile su [https://iesbae.it/docs/\\_/puntivendita.pdf](https://iesbae.it/docs/_/puntivendita.pdf). Gli esercenti convenzionati hanno diffusione capillare e sono rappresentativi delle principali categorie merceologiche: abbigliamento, alberghi e ristoranti, supermercati e alimentari, viaggi, trasporti e carburante, arredamento casa, telefonia, profumerie e cura della persona ed altri negozi al dettaglio, ecc.

- Il Buono di Acquisto Elettronico ies (BAE) non costituisce moneta elettronica e non può mai essere utilizzato nei seguenti casi:
  - per effettuare prelievi e/o trasferimenti di denaro contante con ogni modalità;

- per acquistare i beni e servizi vietati ai sensi del D.P.R. 430/2001, in particolare servizi assicurativi (ivi comprese le polizze vita), servizi e operazioni bancari e postali (titoli pubblici o privati, titoli azionari, prodotti di Monopolio, quote di capitale, fondi comuni d'investimento e ogni altro bene o servizio assimilabile al denaro);
  - per effettuare transazioni online (su web) e M.O.T.O. (Mail order / Telephone order);
  - presso gli Esercenti censiti come appartenenti ai settori merceologici relativi ad armi, superalcolici, materiale pornografico e gioco d'azzardo.
- **Il Buono di Acquisto Elettronico dovrà essere utilizzato entro dodici mesi dalla consegna (scadenza indicata sulla carta). Passato detto termine il Buono di Acquisto Elettronico ies (BAE) non sarà più valido e gli importi residui non potranno più essere utilizzati e neppure rimborsati.**

Per usufruire del Buono di Acquisto Elettronico lo stesso dovrà essere attivato, previa sottoscrizione dell'apposita lettera liberatoria, contattando il Servizio Titolari al numero verde dedicato 800 583 913 senza alcun costo aggiuntivo. Il Premio potrà essere utilizzato tutto in un'unica soluzione oppure a tranches entro la data di scadenza indicata, senza spese aggiuntive. Le modalità di attivazione e di utilizzo del Buono di Acquisto Elettronico saranno anche specificate nelle comunicazioni inviate ai partecipanti e agli aventi diritto (guida all'utilizzo).
  - I premi saranno consegnati ai richiedenti aventi diritto entro e non oltre **180 giorni** (come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001) dal termine della Iniziativa, cioè entro e non oltre il 27/01/2027.
  - La Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato.

#### **DETtaglio del prodotto ZURICH SMART PROTECTION**

Di seguito si riporta il link alla pagina web di riferimento per avere maggiori informazioni sulla Polizza TCM: <https://www.zurichbank.it/protezione-e-previdenza/prodotti-di-protezione/smart-protection>. Le informazioni sono altresì disponibili presso i Consulenti Finanziari Zurich Bank.

#### **MONTEPREMI:**

Si prevede di erogare premi per un importo complessivo di circa **1.000.000 euro** (IVA esente), salvo conguaglio a fine Operazione.

#### **Note Particolari e disposizioni finali:**

- La Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato contatto con i Partecipanti dovuto all'indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
- Eventuali modifiche o integrazioni al regolamento saranno apportate in conformità con le disposizioni del comma 3 dell'art. 10 del DPR 430/2001 e, se necessario, previa notifica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Queste modifiche, che potranno essere attive per periodi limitati, saranno comunicate ai Partecipanti utilizzando le stesse modalità di diffusione del regolamento iniziale e prima della loro entrata in vigore. In ogni caso, i diritti già acquisiti dai Partecipanti saranno garantiti.

- Il presente Regolamento e le condizioni di partecipazione sono disponibili presso i Consulenti Finanziari di Zurich Italy Bank S.p.A.; inoltre, il regolamento e la pertinente documentazione sono pubblicati sul sito: <https://www.zurichbank.it/iniziative-commerciali/Protezione-Smart-Protection>
- **Pubblicità:** il contenuto della Iniziativa sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: iniziative di comunicazione on e off line, sito internet. La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione (quali, ad esempio, messaggi pubblicitari radiofonici e/o televisivi, campagna stampa, telepromozioni, affissione, marketing territoriale, telefono nonché attraverso comunicazioni pubblicitarie veicolate via e-mail e sms) che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della Iniziativa ai Destinatari della stessa.
- La Società Promotrice dichiara di rendere l'IVA indetraibile e, nel caso non fosse possibile, effettuare il versamento dell'Imposta Sostitutiva del 20%.
- **Cauzione:** la Cauzione pari al 20% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La garanzia è stata inviata al Ministero firmata digitalmente.
- **Trattamento dei dati personali:** i Partecipanti, aderendo alla presente Iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato nell'informativa resa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali degli aventi diritto ai premi potranno essere comunicati da Zurich Italy Bank S.p.A. alla società Eurotarget Incentive S.r.l. per provvedere alle operazioni di consegna dei premi.
- **Foro competente:** per qualsiasi controversia in ordine al presente Regolamento e alla presente Iniziativa, sarà competente il Foro del consumatore del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Partecipante.
- **Responsabilità:** la Banca non si assume alcuna responsabilità in merito a qualsiasi inconveniente (quali, a titolo esemplificativo, disservizi telefonici) non imputabili alla Banca medesima né in ordine alla documentazione richiesta per partecipare all'Iniziativa, ove non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura.
- La partecipazione alla presente Operazione a premi comporta per il Partecipante l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La Promotrice si riserva di sospendere e/o non effettuare la consegna del Premio nel caso in cui la posizione del Cliente non sia in regola. La Banca si riserva di effettuare a tale scopo tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all'Iniziativa. Nel caso in cui si dovesse riscontrare, a insindacabile giudizio della Banca, che i Partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell'Iniziativa, gli stessi perderanno il diritto alla corresponsione del Premio. In tal caso, la Banca si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni azione avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell'Iniziativa. In caso di verifiche, la richiesta del Premio e la consegna verranno processate al termine delle stesse qualora l'esito sia positivo. In caso di esito negativo della verifica, la richiesta del Premio non verrà confermata ed il Premio non sarà consegnato.